

S O M M A R I O

ART. 1 OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO	3
ART. 2 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	3
ART. 3 MODALITA' DELL' AFFIDAMENTO	3
ART. 4 AMMONTARE DELL' AFFIDAMENTO.....	4
ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
ART. 6 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI - ORDINE DI VALIDITÀ DEGLI ATTI CONTRATTUALI.....	6
ART. 7 VARIAZIONI, AUMENTI E DIMINUZIONI DEI LAVORI.....	6
ART. 8 NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	8
ART. 9 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI, DI REGOLAMENTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	10
ART. 10 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE.....	10
ART. 11 NORME PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLE ATTIVITA' OCCORRENTI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, LE ESPROPRIAZIONI E LE SERVITU' E PER L'OTTENIMENTO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, ECC.	10
ART. 12 BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI	12
ART. 13 LAVORI IN ECONOMIA	12
ART. 14 CONSEGNA DEI LAVORI.....	13
ART. 15 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI PER I RITARDI.....	13
ART. 16 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.....	14
ART. 17 TERMINE PER IL COMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLE ATTIVITA' OCCORRENTI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, LE ESPROPRIAZIONI, LE SERVITU' E PER L'OTTENIMENTO DEI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, ECC. PENALI PER I RITARDI.....	15
ART. 18 CONTI FINALI - COLLAUDI - ATTIVAZIONE ANTICIPATA DELLE OPERE.....	15
ART. 19 RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'IMPRESA - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA SUI LAVORI.....	16
ART. 20 SUB - APPALTI.....	16

ART. 21 RESPONSABILITA' DELL' IMPRESA	17
ART. 22 TABELLE INDICATIVE DEI LAVORI.....	18
ART. 23 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA	18
ART. 24 DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	21
ART. 25 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO.....	22
ART. 26 GARANZIE DELLE OPERE.....	22
ART. 27 RINVENIMENTI	22
ART. 28 BREVETTI DI INVENZIONE.....	23
ART. 29 ANTICIPAZIONI FATTE DALL'IMPRESA.....	23
ART. 30 ESECUZIONE DEI LAVORI DI UFFICIO - RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO.....	23
ART. 31 CAUZIONI DEFINITIVE	23
ART. 32 CORRISPETTIVI "A CORPO"	24
ART. 33 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO.....	24
ART. 34 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI.....	25
ART. 35 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	25
ART. 36 LISTE IN ECONOMIA	26
ART. 37 TASSE ED IMPOSTE.....	26

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELL'APPALTO

ART. 1

OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto:

“ Opere per il disinquinamento della zona costiera compresa tra le foci dei fiumi Sele Solofrone - Opere fognarie di completamento a supporto delle aree interne, collegamento all'impianto di depurazione di Capaccio (Varolato) – Collettore Agropoli-Foce Solofrone.

ART. 2

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'affidamento risultano sommariamente indicate nel seguente elenco:

- Collettore fognario a gravità costituito da tubazioni in PEAD UNI 303 PN 3.2 di diametro DN 710, per una lunghezza di 606.85m;
- Condotta premente costituita da tubazioni in PEAD UNI 312 PN 10 di diametro DN 400, per una lunghezza di 1175.76m;
- Collettore fognario a gravità costituito da tubazioni in PEAD UNI 303 PN 3.2 di diametro DN 710, per una lunghezza di 1123.24m;
- Condotta premente costituita da tubazioni in PEAD UNI 312 PN 10 di diametro DN 400, per una lunghezza di 728.25m;
- realizzazione di n. 2 stazione di sollevamento;

ART. 3

MODALITA' DELL' AFFIDAMENTO

La realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 resta affidata “a corpo”, ed il relativo corrispettivo sarà valutato con le modalità stabilite al successivo art. 32.

Il corrispettivo comprende anche tutti gli oneri generali e particolari connessi alla esecuzione dei lavori, nonché tutte le attività e le prestazioni occorrenti per dare le opere complete in ogni loro parte e perfettamente funzionanti.

Le prestazioni e le attività per le occupazioni temporanee, per le espropriazioni e le servitù e per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, ecc. restano affidate “a forfait” chiuso e compensate con il corrispettivo “a corpo” di cui al successivo art. 32.

Si specifica, comunque, espressamente che, a norma degli artt. 326, 327 e segg. della Legge 2247/1865, l'appalto a corpo comprende tutte le lavorazioni, le forniture, gli oneri e le spese occorrenti per dare l'opera compiuta e perfettamente funzionante e rispondente agli scopi per la quale va realizzata e che il prezzo è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura loro o sul valore attribuito alla quantità di dette opere o provviste.

Pertanto, l'appalto a corpo comprende, indipendentemente dalle quantità effettive necessarie:

- la fornitura e posa in opera delle tubazioni fognarie previste nell'ambito della rete di progetto;
- il ripristino a perfetta regola d'arte delle pavimentazioni rimosse;
- l'installazione a perfetta regola d'arte delle apparecchiature necessarie per il funzionamento della rete fognaria, ivi compreso il telecontrollo;

- la costruzione dei pozzetti per l'installazione dei pezzi speciali e delle apparecchiature, necessarie per il funzionamento della rete;
- l'impiantistica meccanica necessaria per il funzionamento della rete e delle singole apparecchiature (impianti di sollevamento,telecontrollo, ecc.);
- la realizzazione degli scavi nella profondità necessaria per raggiungere il substrato stabile;
- il ripristino a perfetta regola d'arte della sede stradale;
- tutti gli allacciamenti necessari per il collegamento delle condotte nuove alla vecchia rete;
- tutti gli oneri per ripristini di sottoservizi intercettati per la realizzazione delle fognature di cui al progetto;
- tutti gli oneri, in generale, ivi comprese le opere provvisionali e per la stabilità dei cavi, per dare l'opera perfettamente efficiente e funzionante.

ART. 4

AMMONTARE DELL' AFFIDAMENTO

L'ammontare complessivo dell'affidamento per i lavori e le prestazioni di cui al precedente art. 1 resta stabilito in lorde euro 1.833.217,28 con la seguente ripartizione

Importo lavori a base d'asta	€ 1.833.217,28
Di cui per la sicurezza (non soggetti al ribasso)	€ 24.440,02

L'importo dei costi della sicurezza ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 494/96, non può essere modificato dalle eventuali integrazioni proposte dall'impresa aggiudicataria dei lavori al piano di sicurezza e coordinamento al fine di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza e organizzazione aziendale.

L'importo complessivo dell'appalto, che indica l'ammontare presuntivo delle diverse categorie di lavoro, potrà variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità o di modifiche nella struttura delle opere e ciò, tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

L'importo previsto per la costruzione delle opere è invariabile, salvo quanto stabilito al successivo art. 7. La categoria delle opere descritte al precedente art. 2 è la OG 6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) di cui all'allegato A) del D.P.R. 25.01.2000 n. 34.

Categoria	Lavorazione	Euro	CLAS-SIFICA
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuz.	1.808.777,26	IV

ART. 5

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento:

- a) Il Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP. (D.M. 19.4.2000, n. 145), che per patto non si allega;
 - b) il Regolamento di attuazione della legge 11.2.1994, n. 106 e successive modificazioni (D.P.R. 21.12.1999, n.554), che per patto non si allega;
- e i seguenti allegati:

- All. E 1 Elenco Prezzi
- All. E 2.1 Elenco nuovi prezzi
- All. E 2.2 Analisi nuovi prezzi
- All. E 3.1 Computo metrico estimativo
- All. E 3.2 Computo metrico

All. E 3.3 Stima lavori

All. E 4 Capitolato speciale d'Appalto

All. E 5 Computo oneri per la Sicurezza

Nel caso che, nel corso dei lavori, venga emanato il regolamento in materia di “piani di sicurezza nei cantieri edili”, di cui all’art.31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e per tale fatto emergesse la necessità di integrare il piano di sicurezza allegato al contratto, al fine di renderlo conforme al suindicato regolamento, l’impresa è impegnata a provvedervi senza sollevare eccezione.

Per ciò che non è previsto nel contratto di affidamento e nel presente Capitolato Speciale si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per la esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP.

All. R 1 Relazione generale

All. R 2 Relazione idraulica

All. R 3 Relazione geologica

All. R 4.1 Relazione calcoli statici - Impianti di sollevamento e pozzetti

All. R 4.2 Relazione calcoli statici – Verifica condotte

All. R 5 Relazione geotecnica

All. R 6 Programma dei lavori

All. R 7 Piano di sicurezza e coordinamento

All. R 8 Fascicolo di sicurezza per la manutenzione

All. R 9 Relazione sui materiali

All. R 10 Specifiche tecniche Impianti di sollevamento: Elettropompe, Piping e impianti di telecontrollo, quadri elettrici

All. R 11 Quadro economico riepilogativo

All. R 12 Relazione paesaggistica

1 Collettore Agropoli – Foce Solofrone-Corografia	scala 1:25000
2 Collettore Agropoli – Foce Solofrone- -Planimetria località Stazione di Ogliastro Tratto picchetto 1 –picchetto 32	scala 1:5000
3 Collettore Agropoli – Foce Solofrone- Profilo località Stazione di Ogliastro Tratto picchetto 1 –picchetto 32	scala 1:2000/200
4.1 Collettore Agropoli – Foce Solofrone - Impianto di sollevamento Agropoli 1: Ubicazione planimetrica	scala 1:50
4.1.1 Collettore Agropoli – Foce Solofrone - Impianto di sollevamento Agropoli 1: piante e sezioni	scala 1:50
4.1.2 Collettore Agropoli – Foce Solofrone - Impianto di sollevamento Agropoli 1: armature	scala 1:50
4.2 Collettore Agropoli – Foce Solofrone - Impianto di sollevamento Agropoli 2: Ubicazione planimetrica	scala 1:50

4.2.1 Collettore Agropoli – Foce Solofrone - Impianto di sollevamento Agropoli 2: piante e sezioni	scala 1:50
4.2.2 Collettore Agropoli – Foce Solofrone - Impianto di sollevamento Agropoli 2: armature	scala 1:50
5.1 Collettore Agropoli – Foce Solofrone - pozzetti di ispezione tipo piante e sezioni	scala 1:20
5.2 Collettore Agropoli – Foce Solofrone - pozzetti di confluenza tipo piante e sezioni	scala 1:20
6 Collettore Agropoli – Foce Solofrone - sezioni di posa delle condotte	scala 1:20
7 Collettore Agropoli – Foce Solofrone - sezioni di ripristino delle sedi stradali	scala 1:50

ART. 6

DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI - ORDINE DI VALIDITÀ DEGLI ATTI CONTRATTUALI

Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:

- il contratto di affidamento;
- il presente Capitolato Speciale;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il Capitolato tecnico Speciale d'Appalto;
- gli elaborati grafici.

ART. 7

VARIAZIONI, AUMENTI E DIMINUZIONI DEI LAVORI

Ai sensi dell'art.25 della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il Direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute ed imprevedibili, accertate nei modi stabiliti dal Regolamento di all'art. 3 della Legge 109/94 e succ. mod. ed integrz., o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'art.1664, comma 2, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Qualora ricorrano le condizioni previste in uno dei casi suindicati il Direttore dei lavori, sentiti il Responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi alla Stazione Appaltante.

In ogni caso è facoltà dell'Ente Appaltante di apportare in corso d'opera tutte le varianti, modifiche ed integrazioni alle opere affidate che ritenga opportune, e che non mutino essenzialmente la natura delle opere stesse, senza che l'impresa possa pretendere per tale motivo alcun particolare compenso o indennità oltre quelli specificatamente previsti nel presente Capitolato Speciale.

Pertanto l'impresa ha l'obbligo di apportare agli elaborati progettuali, a propria cura e spese, tutte le

integrazioni, varianti e modifiche, in genere, richieste dall'Ente Appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei lavori gli abbia ordinato di eseguire con atto nel quale sia fatto espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono, inoltre, ammesse, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura negli accantonamenti per imprevisti o mediante utilizzazione, se consentito, dalle eventuali economie derivanti dai ribassi conseguiti in sede di gara e, comunque, rientranti nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Le perizie di variante sono approvate dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall'art.134 del Regolamento di cui al D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

L'Ente Appaltante avrà pure la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sopprimere alcune opere o di aggiungerne altre non previste, nella misura ritenuta opportuna, senza che l'impresa possa rifiutare di ottemperarvi.

Nel caso di soppressione di opere l'impresa non avrà diritto a compensi particolari anche se avesse già provveduto ad approvvigionare i materiali e le attrezzature necessari per la realizzazione delle opere sopresse, con la sola esclusione di materiali ed attrezzature che fossero stati approvvigionati specificatamente per l'affidamento in oggetto e che non siano utilizzabili in lavorazioni abituali o ricorrenti.

Solo per questi casi l'Ente Appaltante provvederà a rimborsare all'impresa gli oneri corrispondenti (differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di recupero).

Nel caso in cui per le categorie dei nuovi lavori ordinati od autorizzati non risultassero i relativi prezzi negli atti contrattuali, questi saranno determinati facendo riferimento ai seguenti documenti, secondo l'ordine prioritario nel seguito riportato:

- Elenco prezzi del Provveditorato alle OO.PP. della Campania in vigore dal 1 luglio 1990, ridotti del 5% (cinque per cento) e con l'applicazione del ribasso di gara;
- Agli altri prezzi contrattuali, secondo quanto disposto all'art.136 del vigente Regolamento.

Sia nel caso di soppressione che di aggiunta di opere si procederà, di intesa fra le parti, all'adeguamento del cronoprogramma dei lavorazioni ed al programma esecutivo dei lavori, di cui al successivo art. 15.

L'Ente Appaltante si riserva anche la facoltà di ordinare variazioni di opere in tutto o in parte già eseguite. L'ordine di eseguire le variazioni è dato per iscritto dall'Ente Appaltante e comporta per l'impresa l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante.

Se le variazioni e le soppressioni non dipendono da fatto o colpa dell'impresa, alla stessa sarà dovuto, in base agli atti contrattuali, il pagamento delle opere già eseguite e della totale o parziale demolizione; l'Ente Appaltante sarà tenuto, altresì, al rilevamento dei materiali approvvigionati prima dell'ordine di variazione e che non siano altrimenti utilizzabili nei lavori dell'appalto o in lavorazioni abituali o ricorrenti.

Se le variazioni dipendono, invece, da colpa dell'impresa, a questa spetterà solo il pagamento delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate.

L'impresa, per contro, non potrà variare, né modificare il progetto delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione scritta dall'Ente Appaltante, il quale avrà il diritto di far demolire, a spese dell'impresa stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale disposizione.

Qualora l'Ente Appaltante non credesse di usare questo suo diritto e preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall'impresa, ne pagherà l'importo in base al minimo ammontare delle opere arbitrariamente variate e di quelle previste negli elaborati progettuali allegati al contratto, ovvero di quelle disposte od approvate dall'Ente Appaltante.

ART. 8

NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

a) - Piani di sicurezza

L'impresa ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere sono tenuti, in generale, al rispetto delle norme di cui al D.L.vo 14.8.1996 n. 494, come modificato dal D.L.vo 19.11.1999 n. 528, nonché, in particolare, ad attuare quanto previsto nel Piano di sicurezza e di coordinamento allegato al contratto.

L'impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 31 della legge n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora l'affidatario sia costituito da associazioni temporanea di imprese o da consorzio di imprese, l'obbligo dell'attuazione di quanto previsto nel Piano di sicurezza incombe su tutte le imprese.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile dell'osservanza dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese e di tutti i lavoratori autonomi impiegati nell'esecuzione dei lavori.

I costi degli oneri relativi al rispetto delle norme contenute nei Piani di sicurezza sono compensati con l'importo appositamente stabilito ed in nessun caso le eventuali integrazioni o modifiche possono giustificare adeguamenti dei prezzi contrattuali.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o proposte integrative al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.L.vo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.L.vo 494/96 , è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di sicurezza e coordinamento.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'impresa.

È altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.L.vo 25 novembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art.4 del predetto D.L.vo 626/94), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art.8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.L.vo 494/96 e del D.L.vo 528/99 in cui si colloca l'appalto.

L'impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art.31, comma 1 bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni, di inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;

- le fonti di energia che l'impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:
 - cassetture, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;
 - particolari accorgimenti ed attrezzature che l'impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
 - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

b) - Ordine da tenersi nell'avanzamento dei lavori.

L'impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori, nel rispetto del cronoprogramma, nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini stabiliti. Tuttavia, l'Ente Appaltante si riserva il diritto di prescrivere, anche durante il corso dei lavori, l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'impresa possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi.

c) - Autorizzazione dell'Ente Appaltante all'esecuzione delle opere.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'impresa dovrà provvedere con la necessaria tempestività alla verifica, per ciascuna opera, delle indicazioni degli elaborati del progetto allegato al contratto, integrandoli, ove occorra, con i necessari disegni ed elaborati.

In particolare, l'impresa, provvederà ad effettuare la verifica dei calcoli statici e geotecnici relativi alle strutture da eseguire, sottoscrivendo i relativi elaborati di progetto in segno di assunzione di responsabilità. Qualora l'Appaltatore ritenesse di non sottoscrivere detti elaborati, provvederà a trasmettere al Responsabile del procedimento apposita relazione nella quale saranno illustrate le argomentazioni giustificative.

In termini generali, resta stabilito che l'impresa procederà alla costruzione delle singole opere oggetto dell'affidamento solo dopo che avrà richiesto ed ottenuto dall'Ente Appaltante l'autorizzazione alla loro esecuzione sulla base degli elaborati di contratto, ovvero, quando necessario, sulla base di ulteriori elaborati funzionali integrativi che l'impresa provvederà a redigere ed a trasmettere tempestivamente all'Ente Appaltante.

d) - Lavori eseguiti ad iniziativa dell'impresa.

Qualora l'impresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei lavori, eseguisse lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli approvati od autorizzati, e sempre che l'Ente Appaltante accetti le opere così come eseguite, l'impresa non avrà diritto ad alcuno aumento di prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Ente Appaltante stesso, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste.

e) - Ordini dell'Ente Appaltante e degli Organi di Direzione.

Tutti gli ordini dell'Ente Appaltante e degli organi di Direzione dovranno risultare esclusivamente da atti scritti; sono nulli gli ordini verbali.

ART. 9

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI, DI REGOLAMENTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'impresa dichiara di conoscere ed accettare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile tutte le norme del Capitolato Generale di Appalto, di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145.

Per tutto quanto non sia in contrasto con le condizioni del contratto e del presente Capitolato Speciale, l'appalto è soggetto all'esatta osservanza del suddetto Capitolato Generale di Appalto, del vigente Regolamento di attuazione della legge 109/94 e di tutte le vigenti leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc., che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto dell'affidamento, emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende autonome, ecc.

I prezzi di contratto comprendono e compensano gli oneri conseguenti all'osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti alla data del contratto.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico dell'impresa alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata ai sensi del vigente Regolamento sui Lavori Pubblici, mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli di contratto, a secondo che le nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell'impresa.

Per quanto attiene ai contratti collettivi di lavoro ed ai pagamenti ai lavoratori, si richiamano gli art. 7 e 13 del Capitolato Generale d'Appalto.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.L.vo 494/96 ed al D.L.vo 626/94 (come modificato ed integrato dal D.L.vo 19 novembre 1999, n. 528), in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.L.vo 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

ART. 10

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Nell'esecuzione delle opere l'impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite negli atti contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori l'impresa è, altresì, obbligata ad osservare ed a fare osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro.

L'impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi, anche se tali inadempienze derivino da carenze del progetto o di ogni altro elaborato che sia stato approvato dall'Ente Appaltante.

ART. 11

NORME PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLE ATTIVITA' OCCORRENTI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, LE ESPROPRIAZIONI E LE SERVITU' E PER L'OTTENIMENTO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, ECC.

L'impresa provvederà, in nome e per conto dell'Amministrazione, all'occupazione temporanea ed

all'espropriazione od all'asservimento dei cespiti occorrenti per la realizzazione delle opere.

Le aree da acquisire per la realizzazione delle opere di progetto sono quelle indicate nel piano di esproprio. In linea generale si stabilisce che le aree da espropriare per la realizzazione della rete di collettori fognari sono costituite dall'impronta dei manufatti maggiorata di m 2,50.

All'occupazione provvisoria delle ulteriori aree eventualmente occorrenti per l'esecuzione dei lavori, l'impresa provvederà in nome proprio ed a proprie cura e spese in via bonaria, ovvero ai sensi dell'art. 64 della legge n.2359/1865. Nel caso in cui, ricorrendone le condizioni, l'impresa intendesse avvalersi per tali occupazioni provvisorie del disposto dell'art.71 di quest'ultima legge, l'Amministrazione, su richiesta dell'impresa stessa, approverà il piano parcellare relativo a tali aree, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Le menzionate attività si intendono comprensive di tutti gli adempimenti e prestazioni a partire dalla verifica dei dati catastali di progetto, fino all'avvenuta trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari dei decreti di asservimento per tutti gli immobili assoggettati a servitù e fino all'inoltro ai competenti Uffici del Territorio (ex U.T.E.) della richiesta della volturazione dei cespiti espropriati; tale richiesta dovrà essere completa in ogni sua parte ed idonea all'ottenimento della volturazione stessa.

I cespiti espropriati o asserviti dovranno essere intestati all'Ente indicato dall'Amministrazione.

Le attività sopraindicate verranno espletate nel rispetto della normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità, tenuto conto delle caratteristiche delle opere che formano oggetto dell'appalto.

Qualora l'acquisizione dei cespiti avvenga per cessione volontaria le spese per la stipulazione degli atti relativi saranno a carico dell'impresa.

Le occupazioni temporanee delle aree saranno effettuate dall'impresa in armonia con l'avanzamento dei lavori, cioè in modo da non dar luogo a sospensioni o ritardi pregiudizievoli al regolare avanzamento dei lavori.

I decreti di espropriazione dovranno essere ottenuti dall'impresa nei termini di legge; in caso di cessione volontaria i relativi atti dovranno essere stipulati nel termine massimo di sei mesi dalla data di presa di possesso dei cespiti. Sono a carico dell'impresa gli eventuali maggiori oneri e danni derivanti dalla protrazione delle occupazioni oltre i limiti stabiliti.

Le indennità di occupazione temporanea nei predetti limiti, le indennità di espropriazione e servitù, comprese le indennità coloniche, nonché le somme da liquidare in caso di cessione volontaria dei cespiti sono a carico dell'Amministrazione, ma dovranno essere anticipate dall'impresa previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa all'effettuazione dei pagamenti. Pertanto, l'impresa non può dar luogo ad alcun pagamento se non abbia preventivamente richiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione, che sarà concessa dall'Amministrazione entro venti giorni dal ricevimento della documentazione giustificativa del pagamento da effettuare nel caso di estimo rurale ed entro sessanta giorni nel caso di estimo civile. Il mancato riscontro entro i termini sopraindicati equivale a tacita autorizzazione.

Resta stabilito che l'autorizzazione dell'Amministrazione al pagamento delle dette indennità si intenderà riferita esclusivamente all'ammontare delle indennità stesse; la responsabilità della legittimità dei soggetti ai quali le indennità vengono liquidate ricade quindi esclusivamente sull'impresa la quale, nel caso di errato pagamento, sarà tenuta a corrispondere, a proprio carico, le indennità ai soggetti legittimi.

L'impresa provvederà tempestivamente, altresì, in nome e per conto dell'Ente Appaltante, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nullaosta e quanto occorre per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione e l'esercizio delle opere.

Le tasse, i diritti, i canoni, gli oneri di concessione, le spese per sorveglianza e collaudo da parte degli Enti concedenti, nonché le spese per le opere di presidio, di ripristino ed ogni altra spesa da liquidare per l'ottenimento dei permessi, autorizzazioni, concessioni, ecc., restano a carico dell'Ente appaltante, mentre sono a carico dell'impresa i depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli Enti stessi. Sono altresì a carico dell'impresa gli oneri e le spese per la predisposizione di ogni documentazione richiesta dagli Enti competenti.

L'impresa provvederà ad anticipare le somme poste a carico dell'Amministrazione appaltante e ad effettuare direttamente il pagamento agli Enti interessati, previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa. Il rimborso all'impresa delle somme anticipate sarà effettuato con le modalità e nei termini fissati al successivo art. 29.

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavori conseguenti alla ritardata acquisizione dei cespiti ed al non tempestivo ottenimento dei permessi, autorizzazioni, ecc.

ART. 12

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

Le aree interessate dai lavori del presente affidamento devono essere considerate "sospette minate".

Per quanto sopra, resta espressamente stabilito che i compensi contrattuali comprendono e compensano tutti gli oneri che l'impresa dovrà sopportare per l'esecuzione delle operazioni necessarie per lo sminamento e la bonifica da ordigni esplosivi di dette aree.

Tali operazioni potranno comprendere la disinfestazione preliminare, il preventivo disboscamento, il taglio delle erbe, la bonifica superficiale e quella in profondità. Nell'esecuzione dei lavori di sminamento e di bonifica l'impresa sarà tenuta all'osservanza di tutte le norme, modalità e prescrizioni in materia di bonifica da mine ed altri ordigni esplosivi, in materia di rimozione, maneggio, trasporto, conservazione e distruzione di proiettili e di esplosivi in genere ed in materia di assunzione ed assicurazione del personale impiegato.

L'impresa è, altresì, tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che siano impartite nel corso dei lavori dal competente Ufficio del Genio Militare, dalle Autorità di P.S. e dai Vigili del Fuoco.

I lavori di bonifica saranno eseguiti a completo rischio e pericolo dell'impresa che ne assume ogni responsabilità, restandone sollevati la Direzione Lavori e l'Ente Appaltante, nonché la Direzione del Genio Militare.

I prezzi contrattuali comprendono e compensano, oltre le lavorazioni sopraindicate, anche tutti gli oneri indiretti connessi alla presenza di ordigni esplosivi, quali le soggezioni generali e particolari derivanti dallo sviluppo dei lavori, le limitazioni nell'impiego di mezzi meccanici, ecc.

L'Ente Appaltante ha la facoltà di richiedere, al termine delle operazioni, il collaudo dei lavori di bonifica da parte della competente Autorità Militare o di altri soggetti, restando stabilito che gli oneri e le spese relative sono a totale carico dell'impresa.

Pertanto, gli oneri di qualsiasi natura ed entità, conseguenti alla circostanza che le aree dei lavori siano considerate "sospette minate", non costituiscono motivo perché l'impresa possa richiedere particolare compensi e/o la modifica del cronoprogramma di avanzamento dei lavori.

ART. 13

LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari, previsti in progetto, ovvero per esigenze imprevedute. In ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo ordine della Direzione Lavori.

Per i lavori che l'Amministrazione crederà opportuno eseguire in economia l'impresa avrà l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla località ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori.

Su detti costi sarà applicata la maggiorazione del 26,50% (ventiseicinquantesimo), di cui il 15% per spese generali ed il 10% per utile d'impresa e solo su tale maggiorazione verrà applicato l'eventuale ribasso contrattuale.

Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere provvisti degli attrezzi.

L'impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento della Direzione Lavori.

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento.

Sono pertanto, a carico dell'impresa, sia la manutenzione che le riparazioni necessarie.

Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresì, ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il loro funzionamento; il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine; la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e per l'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.

I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d'opera dei materiali stessi.

L'impresa ha l'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei lavori relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati per l'esecuzione dei lavori in economia. Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuati nei modi e nei termini di cui sopra non saranno riconosciuti.

ART. 14

CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dell'appalto avrà inizio, di norma, dopo il perfezionamento del contratto. Tuttavia, dopo l'aggiudicazione definitiva il Responsabile del procedimento potrà disporre l'immediato inizio dei lavori anche in pendenza del perfezionamento del contratto stesso.

In tal caso l'impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta dell'Ente Appaltante e procedere alla esecuzione dei lavori e delle prestazioni in appalto.

Per la consegna dei lavori si osserverà quanto disposto dagli art. 129 e seguenti del Regolamento.

La consegna dei lavori, sia che avvenga dopo il perfezionamento del contratto che sotto le riserve di legge in pendenza del perfezionamento del contratto stesso, si intende riferita a tutti i lavori e le prestazioni dell'affidamento ed il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e delle prestazioni decorrerà dalla data della consegna anche se effettuata sotto le riserve di legge.

Sono, pertanto, escluse le consegne parziali.

ART. 15

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI PER I RITARDI

L'impresa s'impegna a realizzare le opere secondo le previsioni del cronoprogramma di progetto.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

L'impresa ha facoltà, al fine di rispettare i termini improrogabili contrattuali di ultimazione lavori, di valutare la necessità di aprire più fronti di cantiere.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.L.vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Resta stabilito che il termine per l'**ultimazione** di tutti i **lavori** oggetto dell'appalto è fissato in 450 (**quattrocentocinquanta**) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori risultante dall'apposito verbale.

Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattuale fissato sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una **penale dello 0,5%**(zerovirgolacinqueper cento) dell'importo del conto finale dei lavori.

La penale di cui al punto precedente sarà applicata nel limite massimo del 10 % (dieci per cento) dell'importo del conto finale dei lavori, salvo il riconoscimento dei maggiori danni.

ART. 16

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, informato il Responsabile del procedimento, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Fuori di tali casi i lavori possono essere sospesi, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dal Responsabile del procedimento entro i limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale.

Il verbale di sospensione sarà redatto con le modalità di cui all'art.133 del Regolamento.

Nel corso della sospensione saranno disposte dal Direttore dei lavori delle visite in cantiere, ad intervalli di tempo non superiore a novanta giorni, per accertare le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti ed impartendo, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Dei risultati della visita sarà redatto verbale, anche in assenza dell'Appaltatore. Esso sarà tempestivamente trasmesso dal Direttore dei lavori al Responsabile del procedimento che provvederà a notificarlo all'Appaltatore nel caso che lo stesso non abbia partecipato alla visita.

Non appena venute a cessare le cause che diedero luogo alla sospensione dei lavori, sarà disposta la ripresa dei lavori da parte del Direttore dei lavori, redigendo il relativo verbale che, sottoscritto dall'Appaltatore, sarà tempestivamente trasmesso al Responsabile del procedimento.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, ne sarà redatto verbale nel quale saranno indicate le ragioni ed i lavori non eseguibili con riferimento anche ai tempi ed agli importi indicati nel cronoprogramma. L'Appaltatore dovrà proseguire l'esecuzione dei lavori non interessati dagli impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene

incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

L'Appaltatore potrà segnalare, pena la decadenza, le proprie contestazioni riportandole in calce ai verbali di sospensione e di ripresa.

Se l'Appaltatore si rifiuta di sottoscrivere i verbali sarà invitato a farlo nel termine perentorio di quindici giorni trascorsi i quali ne sarà fatta esplicita menzione in calce ai verbali stessi.

Nell'ipotesi che la sospensione dei lavori supera un quarto del tempo contrattuale il Responsabile del procedimento ne darà avviso all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

ART. 17

TERMINE PER IL COMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLE ATTIVITA' OCCORRENTI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, LE ESPROPRIAZIONI, LE SERVITU' E PER L'OTTENIMENTO DEI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, ECC. PENALI PER I RITARDI

Le prestazioni e le attività indicate all'art.11 si intenderanno compiutamente concluse allorché l'impresa avrà comprovato l'avvenuta trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari dei decreti di asservimento per tutti gli immobili assoggettati a servitù e l'avvenuta richiesta di volturazione per tutti gli immobili espropriati ed avrà ottenuto tutti i permessi, nullaosta, licenze, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione e l'esercizio delle opere.

Il termine per dare compiutamente concluse, nel significato sopra precisato, le citate prestazioni ed attività resta stabilito, salvo ritardi nelle procedure non imputabili all'impresa, entro il termine previsto per la redazione del conto finale dei lavori. Dell'avvenuta ultimazione delle procedure in argomento, preventivamente comunicata dall'Appaltatore, sarà certificata dal Direttore dei lavori.

Per i permessi, le autorizzazioni, ecc. che non risultassero ancora ottenuti in forma definitiva allo scadere del termine sopraindicato, purché il loro mancato ottenimento non sia stato preclusivo per la realizzazione delle opere e non lo sia per il loro esercizio, l'impresa dovrà documentare di averne tempestivamente avanzato completa ed idonea domanda.

Per ogni settimana di ritardo o frazione di essa rispetto al termine previsto, nel compimento delle citate prestazioni, sarà applicata la penale di dello 0,7% (zerovirgolasetteper cento) dell'importo del conto finale salvo ogni azione di rivalsa per i maggiori danni da parte dell'Amministrazione.

Tale penale, nel limite massimo del 10 % (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo "a corpo" per l'espletamento delle procedure espropriative, è cumulabile con la penale prevista al precedente art. 15, nonché con gli oneri che saranno a carico dell'impresa per protratta occupazione temporanea oltre i limiti stabiliti all'art. 11.

ART. 18

CONTI FINALI - COLLAUDI - ATTIVAZIONE ANTICIPATA DELLE OPERE

A) - Lavori

Il termine entro il quale sarà redatto il conto finale dei lavori resta fissato in tre mesi dalla data di ultimazione delle opere, risultante dall'apposito certificato del Direttore dei lavori.

Le operazioni di collaudo avranno inizio entro il primo trimestre successivo alla data di ultimazione delle opere e saranno completate entro il sesto mese dalla data stessa.

Nel caso di collaudo in corso d'opera resta fermo lo stesso termine per il completamento delle operazioni di collaudo.

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Trascorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato dall'Amministrazione ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Resta in facoltà dell'Ente Appaltante disporre, tanto nel corso dei lavori, quanto dopo la loro ultimazione,

il funzionamento parziale o totale delle opere, senza che l'impresa possa opporsi od avanzare diritti o pretese di sorta.

B) - Prestazioni ed attività per le occupazioni temporanee, le espropriazioni e le servitù e per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, ecc.

Il conto finale di tali prestazioni ed attività, distinto da quello dei lavori, sarà redatto entro due mesi dalla data di compimento delle prestazioni, determinata ai sensi del precedente art. 17 e risultante dall'apposito certificato redatto dal Direttore dei Lavori.

Le citate attività formeranno oggetto di apposito, distinto collaudo - da eseguirsi mediante certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 208 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 - al quale sarà provveduto nel trimestre successivo alla data di ultimazione delle prestazioni.

ART. 19

RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'IMPRESA - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA SUI LAVORI

L'impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un ingegnere che la rappresenterà con ampio mandato presso l'Ente Appaltante, sottoscrivendo gli ordini di servizio, la contabilità dei lavori, i verbali predisposti dalla Direzione lavori, ecc.

Il predetto tecnico assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa alla carica, dovrà essere specializzato nel particolare genere di lavori oggetto dell'affidamento, essere iscritto all'albo professionale ed eleggere domicilio nel luogo del lavoro.

Qualora entro dieci giorni dalla consegna dei lavori l'impresa non avrà provveduto alla nomina suddetta ed alla notifica all'Ente Appaltante della stessa con l'indicazione dei settori di competenza sarà applicata la penale di € 150 (centocinquantaeuro) per ogni settimana di ritardo o frazione di essa.

L'Ente Appaltante potrà in qualsiasi momento chiedere la sostituzione del tecnico nominato dall'impresa senza che l'impresa stessa possa opporsi o sollevare eccezioni ed avanzare pretese di alcun genere.

L'impresa ha, altresì, l'obbligo di farsi rappresentare permanentemente nei cantieri da un proprio incaricato che abbia il mandato di ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione della Direzione dei Lavori e che abbia, nel contempo, il potere di firmare il Giornale dei Lavori e le liste in economia, nonché di svolgere ogni altra attività inerente al quotidiano rapporto con la Direzione lavori.

L'Ente Appaltante ha la facoltà di esigere la sostituzione del citato incaricato, senza che sia tenuta ad indicarne i motivi.

L'esercizio di tale facoltà non comporta alcun onere per l'Ente Appaltante.

Il detto incaricato deve soggiornare, per la durata dei lavori, in località prossima a quella della loro esecuzione.

ART. 20

SUB - APPALTI

Ai sensi del comma 12 dell'art.18 della legge 55/1990 si considerano subappalti qualsiasi fornitura con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dei lavori affidati o 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare, con la precisazione che le attività da considerare sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile non può eccedere il 30% dell'importo della categoria stessa.

E', comunque, vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di queste ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art.13 - comma 7 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.18 - comma 3 della legge 55/90, come sostituito dall'art. 34 della legge 109/94, l'affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che l'impresa all'atto dell'offerta, o in corso d'opera in caso di varianti, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'appaltatore provveda, almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del codice civile;
- 3) che, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto l'appaltatore

stesso trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto 4;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti, per categorie e classifiche di importi, corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo di cui al DPR 25 gennaio 2000 n. 34;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'Appaltatore dovrà presentare istanza per il rilascio della relativa autorizzazione, allegando la documentazione prevista dal D.P.R. 554/1999, art.141.

La documentazione sarà inviata al Direttore dei lavori che provvederà a trasmetterla con proprio parere al Responsabile del procedimento. Questi curerà il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

I prezzi praticati per le opere affidate in subappalto devono essere gli stessi risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al venti per cento.

Il subappaltatore è tenuto ad osservare integralmente nei confronti dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori in subappalto il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. Le imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, antinfortunistici ed alla Cassa edile, nonché inviare periodicamente copia dei relativi versamenti effettuati.

Nei cartelli da esporre all'esterno del cantiere saranno riportati i nominativi ed i dati delle imprese subappaltatrici e dei lavori affidati in subappalto.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice trasmettere, unitamente alla fattura relativa ad ogni stato di avanzamento, una relazione con l'indicazione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo. Tale relazione deve essere controfirmata dal subappaltatore o cottimista. E' fatto, altresì, obbligo all'impresa appaltatrice di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Per tutti i subappalti e le commesse riguardanti l'esecuzione di lavori di cui al presente Capitolato, l'impresa è tenuta a prescegliere ditte o soggetti che si impegnino formalmente ad osservare, nei confronti delle proprie maestranze e dei propri dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

In caso di affidamento in subappalto od in cottimo, resta in ogni caso sempre integra la responsabilità dell'impresa che deve continuare a rispondere, pienamente e direttamente, nei confronti dell'Ente Appaltante della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli impegni contrattuali e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

E' fatto obbligo all'impresa, comunque, di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti (forniture di materiali e di servizi) stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. La comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione prima dell'inizio del sub-contratto.

ART. 21

RESPONSABILITA' DELL' IMPRESA

L'impresa, quale esecutore delle opere, è responsabile della perfetta realizzazione dei lavori nel loro complesso ed in ogni loro parte.

L'impresa dovrà demolire e ricostruire, ovvero modificare, a proprie spese, le parti di opere che non risultassero perfettamente rispondenti alle condizioni tecniche e funzionali prescritte nel Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali per difetti di esecuzione e sarà tenuta al risarcimento dei danni provocati.

È obbligo dell'impresa adottare, di propria iniziativa ed a proprie spese, nell'esecuzione dei lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e del personale addetto alle lavorazioni e dei terzi e per evitare qualsiasi danno alle opere in costruzione o costruite ed ai beni di proprietà aliena.

Rimane, pertanto, stabilito che esclusivamente e direttamente sull'impresa ricadrà ogni più ampia

responsabilità, sia civile che penale, per ogni incidente o danno che abbia a verificarsi, per qualsiasi causa, nel corso dei lavori, o in dipendenza di essi, alle persone, anche se estranee al lavoro, ed alle cose. Da tale responsabilità si intende, quindi, sollevato il personale preposto dall'Ente Appaltante alla Direzione ed alla sorveglianza dei lavori i cui compiti e responsabilità sono quelli previsti nel Regolamento.

L'impresa è, inoltre, responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissioni di opere o da occupazioni di aree pubbliche o private, anche se adibite alla installazione dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori e si obbliga a tenere indenne e sollevata l'Amministrazione da qualunque richiesta, azione o molestia che possa derivare da terzi.

L'impresa non potrà mai invocare ad esonero o ad attenuazione delle proprie responsabilità, sia di quelle indicate nel presente articolo che di ogni altra responsabilità derivante dall'osservanza delle norme del presente Capitolato Speciale e degli altri atti contrattuali, l'approvazione da parte dell'Ente Appaltante del progetto, dei disegni e l'accettazione dei calcoli, la presenza nei cantieri del personale di direzione e di sorveglianza, l'accettazione di materiali e di opere da parte dell'Ente Appaltante stesso.

ART. 22

TABELLE INDICATIVE DEI LAVORI

L'impresa s'impegna a fornire e ad installare, a sua cura e spese, nella sede dei lavori n. 2 tabelle realizzate in lamiera di ferro di mm. 10/10, delle dimensioni di 3 x 2 m. (composte da due elementi sovrapposti orizzontalmente di m. 3 x 1 ciascuno).

Su ciascuna delle tabelle saranno riportate le indicazioni fornite dalla Direzione lavori, con riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

L'impresa provvederà, inoltre, a rimuovere le tabelle a sua cura e spese entro cinque giorni dalla data del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 23

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, saranno a carico dell'impresa gli oneri seguenti, che, come ogni altro onere ed obbligo particolare e generale, s'intendono compresi e compensati con i prezzi contrattuali:

1) Osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante la esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal comma precedente, segnalata all'Ente Appaltante dalla Direzione Lavori e/o dagli Uffici Provinciali del Lavoro competenti, si procede, in tema di definizione delle controversie, ai sensi degli artt. 32, 33, 34 e seguenti del Capitolato Generale d'Appalto.

Il persistere dell'inottemperanza costituisce contravvenzione agli obblighi contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del vigente Regolamento sui Lavori Pubblici.

2) Fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

3) Osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, all'invalidità e vecchiaia, alle malattie e le altre disposizioni in vigore per l'assunzione della mano d'opera, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto.

Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'impresa non abbia presentato alla Direzione dei Lavori le polizze di assicurazione sugli infortuni, nonché la prova di essere in regola con gli Istituti assicurativi e, se richiesta dalla Direzione dei Lavori, la prova di aver ottemperato regolarmente alle disposizioni di cui al presente punto.

4) Corrispondere le paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.

L'Ente Appaltante, in caso di violazione delle norme di cui al presente punto e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati nei modi e nei termini fissati all'art. 7 del Capitolato Generale di Appalto, fino a che dall'Ispettorato suddetto non si sarà accertato che è stato corrisposto ai

dipendenti quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti l'impresa non può opporre eccezioni, né ha diritto al riconoscimento di interessi, né al risarcimento di danni.

L'impresa è responsabile nei confronti dell'Ente Appaltante della osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei rispettivi dipendenti.

- 5) Provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali lavori notturni.
- 6) Provvedere a tutti gli impianti di cantiere, mezzi di trasporto, attrezzi, ecc.
- 7) Provvedere alla fornitura di acqua per gli usi di cantiere, per gli impasti e per le prove dei manufatti in genere.
- 8) Prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati.

In particolare, per le malte ed i calcestruzzi provvedere, con prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli impasti, alla confezione di provini in apposite forme approvate dalla Direzione Lavori, curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, l'imballaggio in maniera da garantirne l'integrità, nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dall'Ente Appaltante.

Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalità e con la frequenza dei prelievi prescritte dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni.

Saranno, inoltre, a carico dell'impresa le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle prove di funzionamento in opera dei macchinari, apparecchiature, ecc.

Saranno, infine, a carico dell'impresa le prove di funzionamento, nonché tutte le altre prove che la Direzione Lavori riterrà di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell'impresa delle condizioni e degli impegni contrattuali.

- 9) Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle opere provvedendo all'uopo con opere provvisoriale.

Resta, in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il presente appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e dovunque stabilito, a suo insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori.

Laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico, quali autostrade, strade a scorrimento veloce, strade statali, provinciali ed urbane, nonché linee ferroviarie l'impresa sarà tenuta ad osservare tutte le norme e prescrizioni dettate dagli Enti proprietari in merito all'esecuzione dei lavori.

Restano a carico dell'Amministrazione solo gli oneri di concessione, le spese per rallentamenti, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti stessi, nonché le spese per le opere di presidio e di ripristino. Ai depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli Enti proprietari verrà provveduto direttamente dall'impresa.

Dovrà essere garantito in ogni caso il transito pedonale e l'accesso ai fabbricati ed ai negozi lungo le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumità, evitando altresì danni a persone ed a cose.

Di eventuali danni, sinistri ed incidenti l'impresa rimane unica e diretta responsabile.

- 10) Provvedere a tutti i permessi e licenze necessari, nonché alle occupazioni provvisorie per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie e definitive), per l'apertura e lo sfruttamento delle cave di prestito, per l'occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisoriale di qualsiasi genere e per ogni per ogni altra esigenza connessa all'esecuzione dei lavori.
- 11) Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprietà dell'Ente Appaltante in attesa della posa in opera ed, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuo nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
- 12) Provvedere all'impianto, alla manutenzione, alla sorveglianza ed all'eventuale illuminazione dei cantieri, nonché agli apparecchi di peso e misura dei materiali e agli stacci e vagli per la granulometria degli inerti.
- 13) Installare le recinzioni, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti

stradali interessati dai lavori, e ciò secondo quanto sarà necessario per la più assoluta garanzia della sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con l'osservanza delle norme vigenti.

L'impresa è tenuta a predisporre, durante l'esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il traffico a senso unico alternato.

- 14) Mettere a disposizione dell'Ente Appaltante, dal giorno della consegna dei lavori fino al collaudo, gli strumenti topografici, macchine da scrivere, calcolatrici, personale e mezzi d'opera per i tracciamenti, rilievi, misurazioni, verifiche di ogni genere e per la contabilità dei lavori.
- 15) Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisoria per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei manufatti e per la sicurezza del lavoro.
- 16) Provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisorie, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare i deflussi superficiali e proteggere da essi gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per procedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne.
- 17) Predisporre le opere provvisorie che risultassero necessarie per mantenere durante l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali e nei corsi d'acqua interessati dai lavori stessi, nonché le opere provvisorie necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento dell'acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore.
- 18) Predisporre le opere provvisorie che risultassero necessarie per mantenere durante l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali, nelle fogne, fognoli e corsetti interessati dai lavori stessi, nonché le opere provvisorie necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento dell'acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore.
- 19) Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisorie di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell'acquedotto e del metanodotto, le canalizzazioni di ogni sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per l'esecuzione dei lavori, previo intese dirette con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.
- 20) Ristabilire e reintegrare nello stato primitivo quelle parti delle opere che vengono demolite o comunque alterate in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla Direzione dei Lavori, ovvero ordinati dal Collaudatore.
- 21) Disporre la guardiania notturna e diurna dei cantieri e dei lavori, curare il buon ordine e la disciplina dei medesimi.
- 22) Provvedere a tutti i tracciamenti esecutivi dei manufatti di progetto e delle opere in genere ed al preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o necessaria per l'esecuzione dei lavori.
- 23) Provvedere alla verifica di tutti i calcoli di stabilità delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato normale o precompresso, in muratura ed in ferro.
Prima di eseguire le opere, l'impresa dovrà tempestivamente presentare gli elaborati statici del progetto esecutivo firmati da un ingegnere di sua fiducia, integrati ove necessario con ulteriori elaborati, assumendo con ciò la responsabilità piena ed incondizionata del progetto stesso e della sua esecuzione, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione dell'Ente Appaltante.
- 24) Provvedere alla raccolta periodica delle fotografie delle opere eseguite nel numero che sarà di volta in volta richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Le fotografie saranno a colori e del formato 18 x 24 cm. e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie unitamente al negativo. Sul tergo delle copie dovranno essere apposte la data e la denominazione dell'opera.
All'atto dell'emissione di ogni stato di avanzamento dovranno essere fornite due fotografie a colori formato 18 x 24 cm. riproducenti lo stato dell'opera in corso di esecuzione al momento in cui si richiede il pagamento della rata dei lavori eseguiti.
A lavori ultimati l'impresa dovrà fornire tutte le fotografie a colori che saranno richieste dalla Direzione dei Lavori, del formato 18 x 24 cm. riproducenti gli aspetti fondamentali dell'opera ultimata.
- 25) Fornire all'Ente Appaltante, a lavori ultimati, tre copie ed i relativi lucidi di tutti i disegni delle opere eseguite e contabilizzate con l'indicazione delle varianti eventualmente effettuate nel corso dei

lavori, in modo da lasciare una esatta documentazione delle opere così come effettivamente realizzate.

- 26) Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio.
- 27) Ottemperare, nei tempi e nei modi, a quanto previsto dall'art. 31 – commi 1bis e 2bis – della legge n.109/1994. A carico dell'impresa sono posti tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle norme contenute nei Piani di sicurezza, ivi compresi gli adeguamenti disposti dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, fermo restando l'importo del compenso stabilito.
- 28) Mettere a disposizione dell'Ente Appaltante fino alla redazione dello stato finale dei lavori, nonché mantenere e custodire locali in muratura od in legname, di superficie coperta non inferiore a 40 mq. arredati con mobili d'ufficio, tavoli, sedie ed accessori d'uso.
L'impresa avrà l'onere di provvedere alla fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, personale e mezzi per la pulizia dei locali.
L'esatta ubicazione dei locali sarà concordata con la Direzione dei Lavori. Potrà essere consentita la sostituzione dei locali come sopra indicati con altri equivalenti reperiti in edificio civile ubicato in posizione ritenuta idonea dalla Direzione dei Lavori.
È prescritto inderogabilmente che detti locali devono formare un'unità nettamente separata da locali a qualunque scopo adibiti dall'impresa all'esercizio delle proprie attività sia direzionali, sia amministrative e comunque connesse con la esecuzione dei lavori (magazzini, officine, mense, ecc.). Detta prescrizione si intende estesa anche ai servizi ed alle eventuali pertinenze (ingressi, scale) che debbono essere nettamente separati.
- 29) Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei lavori, gli agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dell'Ente Appaltante.
- 30) Istituire e mantenere per tutta la durata dei lavori un registro dei visitatori, sul quale l'impresa annoterà i nomi e le qualifiche dei visitatori dei cantieri, degli impianti e delle opere in genere, facendovi apporre la firma.
- 31) Provvedere, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all'art.17.

Tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati sono a carico dell'impresa in quanto i prezzi di contratto sono comprensivi delle spese corrispondenti.

Quando l'impresa non adempia a questi obblighi l'Ente Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato della notifica, di provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi il dovuto pagamento che dovrà essere eseguito dall'impresa nel termine di dieci giorni.

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'impresa, essi saranno fatti d'ufficio e l'Ente Appaltante tratterà la spesa sostenuta dal successivo pagamento in acconto.

Sarà applicata la penale del 10 % sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Ente Appaltante.

Tale penale sarà ridotta al 5 % qualora l'impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

ART. 24

DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art.20 del Capitolato Generale di Appalto, sempre che i lavori siano stati iscritti a libretto.

Resta esplicitamente escluso il riconoscimento dei danni, anche se dovuti a causa di forza maggiore, agli scavi, rinterrì, attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di sostegno, baracche e di ogni altra opera provvisoria, nonché ai materiali di costruzione approvvigionati a piè d'opera.

I danni di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore al Direttore dei lavori entro tre giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

ART. 25

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali.

All'infuori dell'orario normale, come pure quello nei giorni festivi, l'impresa non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Ente Appaltante senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione.

Se, a richiesta dell'impresa, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario di lavoro, l'impresa non avrà diritto ad alcun compenso di sorta, né ad indennità non previste.

Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'impresa nei casi di lavoro continuativo di sedici ore e di ventiquattro ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni), stabilito su turni di otto ore ciascuno.

ART. 26

GARANZIE DELLE OPERE

Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle singole ditte costruttrici o fornitrici delle attrezzature, manufatti e materiali vari impiegati nell'opera, l'impresa si rende formalmente garante delle opere costruite.

A garanzia delle opere realizzate, l'impresa costituirà, giusto quanto stabilito dall'art.30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria di durata decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata.

L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare a fronte dei lavori eseguiti una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze suindicate.

Le polizze saranno svincolate al termine del decennio, su semplice richiesta, sempre che, ovviamente, non sussista alcuna altra causa di impedimento derivante da inadempienze dell'impresa.

Conseguentemente, l'impresa assume l'obbligo di effettuare durante i relativi periodi di garanzia a sue cure e spese e nei tempi tecnici strettamente indispensabili, ogni necessaria riparazione o sostituzione che siano da far rientrare nella garanzia stessa.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti ad imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere o attribuibili alla azione dei terzi.

Resta espressamente pattuito che l'Ente Appaltante in tutti i casi in cui l'impresa ometta prestazioni ed attività derivanti dall'obbligo di garanzia assunto, avrà diritto di disporre della cauzione e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 27

RINVENIMENTI

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 35 del Capitolato Generale di Appalto, nel caso di ritrovamento di oggetti di valore che interessino la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, l'impresa dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, dandone immediatamente comunicazione alla Direzione Lavori ed adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione.

Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, nel quale sia riportata l'autorizzazione della competente Autorità, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

Gli oneri saranno valutati caso per caso in conformità a quanto disposto nell'art.136 del Regolamento.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Ente Appaltante senza alcun diritto dell'impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

I resti umani che potranno essere trovati negli scavi saranno con ogni cura lasciati al loro posto e

sorvegliati; del rinvenimento l'impresa è tenuta a fare denuncia alle competenti Autorità e a dare comunicazione al Direttore dei lavori; dopo che saranno stati espletati gli accertamenti del caso e dopo che si saranno avuti i nullaosta in proposito, si provvederà alla raccolta dei detti resti umani ed al loro trasporto al cimitero.

ART. 28

BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Ente Appaltante prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'impresa vi ricorra di propria iniziativa (viene sempre inteso con il consenso dell'Ente Appaltante), l'impresa stessa deve dimostrare di aver pagato i dovuti diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale impiego, l'Ente Appaltante sottostare ad alcuna spesa, imposizione o richiesta.

ART. 29

ANTICIPAZIONI FATTE DALL'IMPRESA

Qualora l'Ente Appaltante intenda eseguire direttamente provviste relative ai lavori appaltati, il Direttore dei lavori, con la conferma del Responsabile del procedimento, chiede all'Appaltatore di provvedere direttamente al pagamento dei singoli creditori, ritirandone regolare quietanza intestata all'Amministrazione. La somma anticipata verrà rimborsata all'impresa entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Ente Appaltante del documento contabile quietanzato. Nel caso di ritardo rispetto al termine avanti indicato, l'interesse annuo da corrispondere all'impresa sulle somme anticipate per conto dell'Ente Appaltante resta stabilito nella misura del tasso legale. Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minor durata.

ART. 30

ESECUZIONE DEI LAVORI DI UFFICIO - RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO

L'Ente Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto o di provvedere alla esecuzione di ufficio, con le maggiori spese a carico dell'impresa, nei casi previsti dagli art.118 e 119 del vigente Regolamento sui lavori pubblici.

ART. 31

CAUZIONI DEFINITIVE

Ai sensi dell'art.30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Impresa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto di affidamento, è tenuta a prestare, al momento della stipula del contratto, le sottoindicate cauzioni fidejussorie

Cauzione per lavori

Tale cauzione è pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante..

La garanzia, che deve essere prestata al momento della stipula del contratto, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art.30, comma 3 della legge n.109/94, l'Impresa è altresì obbligata a stipulare, prima dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o di insufficiente progettazione, da azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata è pari all'importo contrattuale.

La polizza deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale minimo di 500.000 Euro.

La decorrenza di questa polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 32 CORRISPETTIVI "A CORPO"

A) Corrispettivo "a corpo" per lavori

La costruzione delle opere indicate al precedente art.2 sarà compensata "a corpo", euro 1.801.508,80 da assoggettare al ribasso d'asta.

Il corrispettivo "a corpo", determinato sulla base dei prezzi unitari di elenco, comprende e compensa tutti i lavori, le forniture, le prestazioni e gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso, occorrenti per l'esecuzione in maniera compiuta delle singole categorie di lavoro alle quali si riferiscono e per dare, quindi, le opere complete in ogni loro parte e perfettamente funzionanti.

Il corrispettivo è fisso ed invariabile, salvo quanto stabilito al precedente art.7.

Ai sensi dell'art.26, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non è ammesso procedere alla revisione dei corrispettivi "a corpo" di cui al presente articolo e non si applica il primo comma dell'art.1664 del codice civile.

ART. 33 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO

Per i lavori e le prestazioni che formano oggetto dell'affidamento, indicati al precedente art.1, saranno liquidate all'impresa rate di acconto e di saldo con le modalità appresso precisate.

Il pagamento di ciascuna rata di acconto - e della relativa IVA - sarà effettuata previa emissione di certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento e di apposita fattura da parte dell'impresa.

Sulle rate di acconto lavori saranno operate le ritenute di legge.

La rata di saldo sarà liquidata ad avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all'art.18.

Ai sensi dell'art.28, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, comma 2, del codice civile.

A) - Lavori "a corpo"

Le rate di acconto per i lavori, determinate sulla base di stati di avanzamento, saranno corrisposte ogni qualvolta rispetto alla rata precedente si raggiunge l'importo netto dei lavori pari a 100.000 euro.

In ogni stato di avanzamento saranno riportate le aliquote percentuali dei corrispondenti importi parziali indicati, per ciascuna categoria di lavoro, indicati nella tabella di seguito riportata:

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI	Importo dei lavori a corpo	
		in Euro	Incidenza %
1	Movimenti di terra	387.273,41	21,4
2	Tubazione e PS	395.367,70	21,9
3	Opere in c.a.	103.269,20	5,7
4	Opere di sistemazione esterna	21.855,22	1,2
5	Ripristini stradali	239.161,85	13,2
6	Opere Elettromeccaniche	661.849,88	36,6

	Totale	1.808.777,26	100,00
--	---------------	---------------------	---------------

Dette aliquote saranno determinate in misura percentuale alle quantità delle lavorazioni eseguite. Non saranno, inoltre, tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e/o in contraddizione agli ordini della Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, debitamente ordinata e verbalizzata, potrà essere liquidata all'impresa una rata di acconto lavori, determinata sulla base dello stato di avanzamento redatto alla data della sospensione dei lavori stessi, sempre dell'importo minimo avanti indicato.

ART. 34

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'impresa dichiara che, prima di adire all'appalto, ha diligentemente visitato le località e si è resa esattamente conto dei lavori da eseguire, dei luoghi, delle cave per l'estrazione di tutti i materiali occorrenti, come e dove è possibile provvedere l'acqua, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

L'impresa riconosce, inoltre, di aver preso conoscenza delle caratteristiche dei terreni ove dovranno essere realizzate le opere, sia dalle risultanze della relazione geologica e geotecnica allegata al progetto, sia da eventuali ulteriori accertamenti che avesse ritenuto di dovere effettuare, e di averne tenuto conto nella valutazione complessiva della congruità dei prezzi.

I prezzi, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono dunque accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto, l'impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, incluso l'utile.

ART. 35

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il limite del dieci per cento dell'importo contrattuale, indicato all'art.31 bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n.109, il Direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito. Il Responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e fondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine di novanta giorni dall'apposizione delle ultime delle riserve acquisisce la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un eventuale accordo, e formula all'Amministrazione una proposta di soluzione bonaria.

Nei successivi sessanta giorni l'Amministrazione assume le proprie determinazioni e ne dà comunicazione al Responsabile del procedimento ed all'Appaltatore.

Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria comunicata dall'Amministrazione, il Responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario.

La sottoscrizione del verbale determina la definizione della controversia sino a quel momento insorta.

La suindicata procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato del dieci per cento.

Ove non si proceda all'accordo bonario di cui al comma precedente, e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è demandata alla Magistratura Ordinaria e più precisamente al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, come stabilito dall'art. 34 del Capitolato Generale LL.PP. - D.M. 145/2000

ART. 36

LISTE IN ECONOMIA

Il committente si riserva la facoltà di eseguire lavori in economia ai sensi della normativa vigente. In tal caso l'appaltatore è tenuto a fornire materiali, attrezzature, macchinari e mano d'opera nella quantità, nel numero e per il tempo richiesto.

La idoneità, ai fini del lavoro da eseguire, di quanto viene fornito dall'appaltatore è giudicata insindacabilmente dal Direttore dei Lavori.

I lavori in economia vengono retribuiti sulla base della contabilità risultante dai registri della mano d'opera e delle liste dei noli e materiali forniti, ai prezzi riferiti per quanto riguarda il personale, i noli dei macchinari e la fornitura dei materiali alla data dell'effettiva prestazione così come risultanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale e dell'accordo integrativo provinciale e pubblicati nelle "Tabelle del costo della mano d'opera della Provincia di Salerno".

Relativamente ai materiali, i prezzi eventualmente non inclusi nelle succitate tabelle, saranno ricavati dai prezzi previsti dal Prezzario OO.PP. Regione Campania edizione 1982 maggiorati del 83%.

ART. 37

TASSE ED IMPOSTE

Ai sensi dell'art.112 del Regolamento, tutte le spese, le tasse, le imposte per la stipula e la registrazione del contratto di appalto saranno a totale carico dell'impresa affidataria.

Parimenti a carico dell'Appaltatore sono le spese per le copie del contratto, dei documenti e dei disegni di progetto.

I lavori in appalto sono soggetti ad I.V.A. e, pertanto, la registrazione del contratto avverrà a tassa fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n. 131/86.